



ALLEGATO A

BANDO ATTUATIVO DELLA SOTTOMISURA 21.1

“ECCEZIONALE AIUTO TEMPORANEO PER L’AGRITURISMO E LE FATTORIE DIDATTICHE PARTICOLARMENTE COLPITI DALLA CRISI COVID-19”

ANNUALITÀ 2020

Testo coordinato del bando approvato con decreto n. 15386 del 01/10/2020 (pubblicato sul Burt n. 41 parte III del 07/10/2020) a seguito delle modifiche introdotte con decreto n. 15963 del 09/10/2020 (pubblicato sul Burt n. 42, parte III del 14/10/2020) e con decreto n. 17588 del 03/11/2020

Si ricorda che il seguente testo scaturisce da una operazione puramente compilativa effettuata solo al fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti amministrativi citati.

INDICE

1. Finalità e Risorse	3
1.1 Finalità e obiettivi	3
1.2 Dotazione finanziaria	3
2. Requisiti di ammissibilità	4
2.1 Richiedenti/Beneficiari	4
2.2 Condizioni di accesso	5
3. Intensità del sostegno.....	6
4. Cumulabilità'	7
5. Localizzazione delle attività	8
6. Modalità e termini di presentazione della domanda.....	8
7. Concessione e liquidazione dell'aiuto	8
8. Impegni del beneficiario	9
9. Controlli e ispezioni	9
10. Sanzioni	9
11. Tempistica e fasi del procedimento	9
12. Informativa privacy (art. 13 Reg. (UE) n. 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati)	10
13. Responsabile del procedimento	11

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

Il presente bando viene emanato per dare attuazione alla sottomisura denominata "21.1 - Eccezionale aiuto temporaneo per l'agriturismo e le fattorie didattiche particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19" di cui all'art. 39 ter del Reg. (UE) n. 1305/2013 e ss.mm.ii.

E' stato elaborato in coerenza con le norme unionali, con la *versione 9.1* del "Programma di Sviluppo Rurale della Toscana" *approvata dalla Commissione Europea con sua Decisione C(2020) 7251 final del 16 ottobre 2020* (di seguito "PSR"), le "Disposizioni Comuni per l'Attuazione delle misure ad investimento – versione 4.01" approvate con Decreto del Direttore ARTEA n. 155 del 06 dicembre 2019 (di seguito "Disposizioni Comuni") e ss.mm.ii e le "Disposizioni Specifiche per l'Attuazione della sottomisura 21.1 - annualità 2020".¹

Il bando ha la finalità di preservare il tessuto economico e produttivo della filiera agrituristica toscana e delle fattorie didattiche fortemente penalizzate dalle conseguenze derivanti dalla manifestazione della pandemia COVID-19 attraverso la corresponsione di una sovvenzione, sotto forma di contributo erogato sulla base di un importo forfettario, volta a sostenere la liquidità delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche per mantenere la continuità di dette attività.

Le domande di aiuto e di pagamento nell'ambito del presente procedimento coincidono e sono identificate di seguito con il termine domande.

Capoverso soppresso².

L'approvazione dell'elenco delle domande ammesse/non ammesse e la concessione dell'aiuto è condizionato ai seguenti presupposti:

- **Trattino soppresso³**
- **Trattino soppresso⁴**
- svolgimento delle verifiche imposte dalle normative vigenti.

L'Amministrazione avverte che, qualora i presupposti sopra indicati non si realizzino in tempo utile per rispettare i tempi stabiliti dall'articolo 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013,⁵ il presente bando sarà revocato.

1.2 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione con il presente bando è pari a **17.388.404,00⁶ euro**.

¹ Modifica introdotta con DD n. 17588 del 03/11/2020

² Paragrafo soppresso con DD n. 17588 del 03/11/2020 - Testo soppresso "Dette domande sono ammesse a finanziamento subordinatamente alle risultanze dell'iter di negoziazione con la Commissione Europea delle modifiche alla versione 8.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Toscana e alla successiva loro approvazione con decisione della Commissione stessa (di seguito "PSR")"

³ Trattino soppresso con DD n. 17588 del 03/11/2020- Testo soppresso "approvazione da parte della Commissione Europea della proposta di modifica sopra citata;"

⁴ Trattino soppresso con DD n. 17588 del 03/11/2020 - Testo soppresso "eventuali modifiche che debbano essere recepite nel presente bando a seguito dell'approvazione della suddetta proposta di modifica;"

⁵ Modifica introdotta con DD n. 17588 del 03/11/2020

⁶ Modifica introdotta con DD n. 17588 del 03/11/2020

2. Requisiti di ammissibilità

2.1 Richiedenti/Beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile iscritti nel registro delle imprese, sezione speciale aziende agricole che soddisfano quanto segue:

- a) Hanno l'azienda attiva nei comparti dell'agriturismo o delle fattorie didattiche, svolte ai sensi della L.R. 30/2003 e ss.mm.ii, alla data di presentazione della domanda e hanno avviato tali attività non più tardi del 31 gennaio 2020, ovvero hanno presentato la relativa Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) o variazione al SUAP di riferimento non più tardi del 31 gennaio 2020. Tali condizioni sono dimostrate come segue;
1. **nel caso delle attività agrituristiche** se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - i. presenza in fascicolo aziendale Artea del documento ID 352 di avvio/variazione dell'attività Agriturstica con data di trasmissione SCIA al SUAP di riferimento entro il 31/01/2020 oppure presenza del documento ID "109 certificato" entro la data di presentazione della domanda di aiuto con data inizio validità entro il 31/01/2020. Nel caso di presenza nel fascicolo aziendale del documento ID "109 certificato" il soggetto deve dichiarare in domanda, ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii, di essere un'azienda attiva nel comparto dell'agriturismo alla data di presentazione della domanda specificando il numero identificativo e la data relativi alla presentazione dell'ultima pratica al SUAP, che non sia di cessazione. E' esclusa dal sostegno la domanda nella quale non è stata indicato il numero identificativo e/o la data di presentazione dell'ultima pratica al SUAP.
 - ii. assenza del documento ID 352 di cessazione dell'attività Agriturstica alla data di presentazione della domanda di sostegno.
 2. **nel caso delle sole attività di fattorie didattiche** se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - i. iscrizione entro il 31/01/2020 nell'elenco regionale delle fattorie didattiche, tenuto da ARTEA tramite l'utilizzo del sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) e dell'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura);
 - ii. assenza di cancellazione dall'elenco delle fattorie didattiche alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- b) hanno presentato un piano colturale grafico nell'annualità 2019 (dal 01/01/2019 al 31/12/2019). Nel caso di azienda che si è costituita successivamente al 31/12/2019 il piano colturale grafico deve essere stato presentato entro il 31 gennaio 2020. *I richiedenti/beneficiari che nell'annualità 2019 non hanno presentato un piano di coltivazione grafico perché la propria situazione aziendale non è variata rispetto a quanto dichiarato nel piano colturale grafico presentato nelle annualità precedenti, devono presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 con la quale dichiarano che la situazione aziendale descritta nell'ultimo piano colturale grafico presentato è confermata anche per l'anno 2019.*⁷

⁷ Integrazione introdotta con DD n. 17588 del 03/11/2020;

2.2 *Condizioni di accesso*

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari" devono dichiarare in domanda di essere consapevoli che, per essere ammessi al sostegno e per poter ricevere il pagamento dell'aiuto devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. non essere beneficiario di altri aiuti concessi in "de minimis" ai sensi dell'art.3 del Reg.(UE) 1407/2013, di importo tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000,00 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lorda).

Il requisito di cui ai punti 1) deve essere posseduto prima dell'adozione del decreto che approva l'elenco degli aiuti concessi.

2. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);
3. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico);
4. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione (tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico).

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25 ottobre 2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septiesse del D. Lgs 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D. Lgs 81/2008);

- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D. Lgs 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D. Lgs 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582.26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981);
5. essere in regola con la certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D. Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii, (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico).

I requisiti di cui ai da 2 a 5) devono essere posseduti e verificati prima dell'approvazione dell'elenco di liquidazione dell'aiuto.

Il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di cui ai punti da 1) a 5) porta all'esclusione della domanda e alla decadenza dall'aiuto, fatto salvo quanto segue:

- Punto 3 (DURC): Nel caso venga riscontrata una eventuale inadempienza contributiva, questa deve essere comunicata al beneficiario. Artea provvederà ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 ed alle relative disposizioni in merito.
- Punto 4 (condanne penali): E', invece, sospeso, ai sensi della Decisione della Giunta Regionale n. 4 del 25/10/2016, così come modificata dalla Decisione di G. R. n. 23 del 3/2/2020, il pagamento degli aiuti alle imprese quando a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per reati gravi in materia di lavoro come definiti nel punto medesimo o quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, fino alla definizione del procedimento penale. In caso di sentenza passata in giudicato. il contributo è revocato. In domanda deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'assenza dei procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione Regione Toscana n. 4 del 25 ottobre 2016, oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali od a provvedimenti di condanna non definitivi. Tutto ciò secondo modalità operative indicate da ARTEA attraverso circolari emanate dal Responsabile del Settore competente.

3. Intensità del sostegno

L'importo del contributo pubblico erogabile, una tantum, per ciascuna azienda agricola è modulato sulla base dei seguenti criteri:

- A. Aziende agrituristiche che esercitano tutte le seguenti attività: pernottamento (in camere o unità abitative e/o agricampeggio/agrisosta camper), somministrazione pasti, degustazione e attività sociale e di servizio per le comunità locali e/o fattoria didattica = fino ad un massimo di € 7000;
- B. Aziende agrituristiche che esercitano tutte le seguenti attività: pernottamento (in camere o unità abitative e/o agricampeggio/agrisosta camper), somministrazione pasti e degustazione = fino ad un massimo di € 5000;
- C. Aziende agrituristiche che esercitano una o due tra le seguenti attività: pernottamento (in camere o unità abitative e/o agricampeggio/agrisosta camper), somministrazione pasti, degustazione = fino ad un massimo di € 3000;
- D. Aziende agrituristiche che esercitano la sola attività sociale e di servizio per le comunità locali o aziende agricole/agrituristiche che esercitano la sola attività di fattoria didattica = fino ad un massimo di € 2000.

Ai fini dell'identificazione delle suddette attività si deve far riferimento all'Allegato A della DGR 877 del 24/01/2020 - sezione "AGRITURISMO - Ore Lavoro Standard: Elenco valori utilizzabili per calcoli IAP e Agriturismo su SI ARTEA". In particolare con il termine:

- 1) "pernottamento" si intende:
 - a. l'ospitalità in camere e/o unità abitative e/o in agricampeggio/agrisosta camper, con esclusione della sosta camper breve gratuita massimo 24 ore, di cui alla tabella A – Agriturismo;
 - b. al solo pernottamento di cui alla tabella B - Attività sociale;
 - c. al solo pernottamento di cui alla tabella C – Fattoria didattica;
- 2) "somministrazione pasti" si intende la somministrazione di:
 - a. pasti a ospiti interni all'agriturismo quali colazione e/o mezza pensione e/o pensione completa di cui alla tabella A – Agriturismo;
 - b. pasti a ospiti esterni (ristorazione di cui alla tabella A - Agriturismo);
 - c. colazione, pranzo, merenda, cena di cui alla tabella B -Agriturismo - Attività sociali e di servizio per le comunità locali;
 - d. colazione, pranzo, merenda, cena di cui alla tabella C- Agriturismo - Fattoria didattica;
- 3) "degustazione" si intende la degustazione dei prodotti che le attività di degustazione del vino in abbinamento ad alimenti di cui alla tabella A - Agriturismo;
- 4) "attività sociale" si intende l'attività di almeno mezza giornata senza pranzo di cui alla tabella B - Agriturismo - Attività sociali e di servizio per le comunità locali;
- 5) "fattoria didattica" si intende l'attività di almeno mezza giornata senza pranzo, con o senza colazione o merenda di cui alla tabella C - Agriturismo -Fattoria didattica.

Non è riconosciuto alcun sostegno per le attività didattiche, divulgative, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo di cui all'art.14 della l.r 30/2003 e ss.mm.ii. per le attività di organizzazione di eventi promozionali per prodotti aziendali tradizionali o di qualità di cui all'art.16 della L.R. 30/2003 e ss.mm.ii, e per l'attività di sosta camper breve gratuita massimo 24 ore di cui all'art. 27 bis comma 2 bis del Regolamento approvato con DPGR n. 46/2004 e ss.mm. ii.

Al momento della compilazione della domanda il soggetto/richiedente dovrà dichiarare ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii, le attività agrituristiche contenute nella "DUA Agriturstica" in corso di validità al 31/01/2020, come dati presenti anche nella SCIA Agriturstica. Infatti solo le attività che sono presenti sia nella Dua Agriturstica che nella Scia Agriturstica riconducibili alle attività di cui alle precedenti lettere da A) a D) saranno ritenute valide ai fini della determinazione della sovvenzione.

Non è prevista la possibilità di cumulare il contributo pubblico, pertanto, nel caso di aziende agrituristiche che esercitino anche attività di fattoria didattica si erogherà un unico pagamento.

Nel caso in cui la dotazione finanziaria fosse inferiore alla richiesta verrà effettuata una riduzione proporzionale del sostegno per finanziare tutte le domande pervenute (ad esempio se le risorse disponibili coprono il 90% delle richieste, la sovvenzione sarà erogata a tutti i beneficiari al 90%).

4. Cumulabilità

Il contributo pubblico è erogato ai sensi del Reg. UE n. 1407/2013 e ss.mm.ii relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e nel rispetto di quanto previsto al comma 6 dell'art. 39 ter del Reg. UE n. 1305/2020 che dispone di erogare la sovvenzione di cui al presente bando tenendo conto del sostegno concesso nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di regimi privati per rispondere all'impatto della crisi di COVID-19.⁸

Al momento della concessione, l'aiuto alla singola azienda sarà registrato sul Registro Nazionale degli Aiuti (RNA). L'aiuto registrato andrà dunque a sommarsi a tutti gli eventuali altri aiuti concessi alla stessa azienda, garantendo così il rispetto del massimale previsto dalla normativa vigente e il rispetto delle regole di non cumulabilità.

⁸ Integrazione introdotta con Decreto Dirigenziale n. 15963 del 09/10/2020;

5. Localizzazione delle attività

La attività agrituristiche e delle fattorie didattiche che beneficiano degli aiuti previsti dal presente bando devono essere svolte all'interno del territorio regionale.

6. Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

Il soggetto deve presentare la domanda **a decorrere dal 07/10/2020 ed entro le ore 13.00 del 13/11/2020**.⁹

Le domande ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007 nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande" del documento "Disposizioni Comuni".

Il richiedente ha diritto a percepire una sola sovvenzione indipendentemente dal numero di UTE/UPS presenti nel fascicolo elettronico di Artea su cui svolge le attività oggetto del presente bando. Ne consegue che ogni richiedente, sul presente bando, può presentare una sola domanda.

In sede di presentazione della stessa il richiedente dovrà indicare l'UTE/UPS su cui intende richiedere la sovvenzione. Nel caso che il richiedente presenti più domande sul sistema informativo riferite ad una medesima UTE/UPS oppure riferite ad UTE/UPS diverse fra loro, verrà considerata valida l'ultima domanda ricevuta.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 70 del 30/06/2016 e smi.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

7. Concessione e liquidazione dell'aiuto

Il Dirigente responsabile del Settore "Autorità di Gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana, procederà alla approvazione dell'elenco delle domande con gli aiuti concessi entro il 31/12/2020 in base a quanto dichiarato dal richiedente nella domanda e in base ai dati contenuti sul sistema informativo di ARTEA e nel "Fascicolo Aziendale elettronico" e da altre banche dati.

L'atto che approva il suddetto elenco contiene l'identificazione dei beneficiari e le domande non ricevibili con la relativa motivazione.

Il Decreto di approvazione della graduatoria e l'elenco allegato saranno pubblicati sul BURT e ne sarà data evidenza sul sito www.regione.toscana.it.

⁹ Modifica introdotta con DD n. 17588 del 03/11/2020

La notifica della finanziabilità delle domande a seguito dell'approvazione del suddetto elenco non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul sito della Regione Toscana e la successiva pubblicazione sul BURT costituiscono la notifica personale.

Il Dirigente responsabile del Settore "Autorità di Gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana, dopo aver effettuato i controlli previsti prima della liquidazione dell'aiuto, procederà all'approvazione dell'elenco di liquidazione che sarà trasmesso ad Artea affinché possa procedere ad effettuare i pagamenti entro il 30/06/2021.

8. Impegni del beneficiario

Tramite la sottoscrizione della domanda, il richiedente, si impegna a:

- a) "rispettare le condizioni previste al paragrafo "Cumulabilità" del presente bando;¹⁰
- b) fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative richieste dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando ed eventuali integrazioni;
- c) **rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" del documento "Disposizioni Comuni";**
- d) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
- e) restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- f) rispettare le disposizioni, limitazioni ed esclusioni previste dalla normativa unionale, nazionale, regionale, dai documenti di attuazione e dagli atti/provvedimenti amministrativi degli enti/organismi competenti.

9. Controlli e ispezioni

Le domande sono soggette a controlli previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

10. Sanzioni

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni definite da ARTEA con proprie "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014 e artt. 20 e 21 del Decreto MIPAAF n. 2490/2017" attuative, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1502 del 27/12/2017.

11. Tempistica e fasi del procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento con la relativa tempistica:

	FASI DEL PROCEDIMENTO	Responsabile della fase	TERMINI
1	Presentazione della domanda	Richiedente	Entro le ore 13.00 del 13/11/2020 ¹¹
2	Ricezione delle domande di aiuto	ARTEA – CAA	
3	Protocollazione delle domande di aiuto	ARTEA	Entro 3 giorni dalla ricezione della domanda di aiuto.
4	Avvio procedimento di raccolta domande per	Regione Toscana	Dalla data di protocollazione nel sistema

¹⁰ Modifica introdotta con Decreto Dirigenziale n. 15963 del 09/10/2020;

¹¹ Modifica introdotta con Decreto dirigenziale n. 15963 del 09/10/2020 e poi prorogato con DD n. 17588 del 03/11/2020;

	la formazione della graduatoria.		informativo ARTEA
5	Approvazione dell'elenco delle domande ammesse /NON ammesse	Regione Toscana	Entro il 31/12/2020 (*)
6	Concessione dell'aiuto	Regione Toscana	Entro il 31/12/2020 (*)
17	Istruttoria pagamento	Regione Toscana	Entro i termini utili per consentire l'autorizzazione al pagamento
18	Elenchi di liquidazione	Regione Toscana	Entro i termini utili per consentire l'autorizzazione al pagamento
19	Autorizzazione al pagamento	ARTEA	Entro il 30/06/2021
21	Domande a controllo in loco	ARTEA	Tali controlli per quanto possibile sono eseguiti prima dell'autorizzazione al pagamento.
22	Controlli ex post	ARTEA	Tali controlli sono successivi al pagamento

(*) l'approvazione dell'elenco delle domande ammesse/non ammesse e la concessione dell'aiuto è condizionato ai seguenti presupposti: 1) **soppresso**¹²; 2) **soppresso**¹³ 3) svolgimento delle verifiche imposte dalle normative vigenti. L'Amministrazione avverte che, qualora i presupposti sopra indicati non si realizzino in tempo utile per rispettare i tempi stabiliti dall'articolo 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013,¹⁴ il presente bando sarà revocato.

12. Informativa privacy (art. 13 Reg. (UE) n. 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 i dati personali del soggetto saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

A tal fine si fa presente quanto segue:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it)
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:
 - partecipazione a questo bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
 - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli;
Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679.
I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario per la di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.
3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per l'istruzione della domanda e l'eventuale concessione dei benefici richiesti. Il rifiuto del

¹² Punto soppresso con DD n. 17588 del 03/11/2020 – Testo soppresso "approvazione da parte della Commissione Europea della proposta di modifica di cui al paragrafo "Finalità e obiettivi"

¹³ Punto soppresso con DD n. 17588 del 03/11/2020 – Testo soppresso "eventuali modifiche che debbano essere recepite nel presente bando a seguito dell'approvazione della suddetta proposta di modifica;"

¹⁴ Modifica introdotta con DD n. 17588 del 03/11/2020

conferimento dei dati determinerà l'impossibilità parziale o totale di istruire la domanda, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza, ad ARTEA, ad AGEA, alla Ragioneria dello Stato, al MIPAAF e alla Unione Europea.
5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana.
6. Il soggetto ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it)
7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

13. Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è:

- a) il Dirigente del Settore "Autorità di Gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana;
- b) il Dirigente del Settore di ARTEA, per ciò che attiene l'autorizzazione al pagamento ed ai controlli di cui al precedente paragrafo "Controlli ed ispezioni".

Per informazione si consulti le pagine web relative al bando della sottomisura in oggetto tramite il sito <http://www.regione.toscana.it/psr-2014/bandi/bandi-aperti>.